

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4294

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1999 (*)

—————

Esenzione dalla tassa automobilistica erariale e regionale
per i soggetti minorati dell’udito e della parola

—————

(*) *Testo non rivisto dai presentatori.*

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che qui si propone all'attenzione del Parlamento intende favorire l'accesso dei sordomuti all'acquisto di automobili, sgravandoli dalle tasse automobilistiche erariali e regionali. La disposizione consente il trattamento paritario di tale categoria rispetto ad altri soggetti portatori di *handicap*, per i quali la normativa vigente stabilisce già l'esenzione da questa tassa. Il presente disegno di legge è collegato ad un emendamento presentato

al disegno di legge finanziaria per l'anno 2000.

In tale ottica, l'articolo 1 stabilisce l'esenzione da dette tasse automobilistiche per i soggetti minorati dell'udito e della parola, estendendolo, oltre che all'acquisto delle automobili, anche a quello dei motoveicoli.

L'articolo 2 dispone per la copertura finanziaria del relativo onere.

L'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore con urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i motoveicoli e gli autoveicoli ad uso privato dei soggetti minorati dell'udito e della parola di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, e all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, muniti di patente di guida A, B o C speciale, usufruiscono dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è fruibile una sola volta nell'anno solare e limitatamente al motoveicolo o all'autoveicolo che risulti di proprietà dell'avente diritto.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.